ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA PROVINCIALE

N. 21 DEL 18.02.14

B

PROVINCIA DI LATINA

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Allegato B

Provincia di Latina

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina, di seguito semplicemente Codice, viene adottato sulla base dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, come sostituito dall'art 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012 n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione"* e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblico, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*.

Il comma 1 dell'art. 54 del D.lgs n. 165 del 2001, come sostituito dall'art 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, demanda al Governo la definizione di un nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità a servizio esclusivo della cura dell'interesse pubblico.

Con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 è stato, quindi, emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che sostituisce il precedente codice di comportamento adottato con decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 28 novembre 2000.

Il comma 5 del citato art. 54 D.Lgs n. 165 del 2001, dispone che *"Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1"*.

Ulteriori riferimenti sono contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A.- (in particolare, vedasi l'allegato n. 1) predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica (sulla base degli indirizzi emanati il 12 marzo 2013 dal Comitato interministeriale di cui al decreto 16 gennaio 2013) ed approvato con deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche - C.I.V.I.T.- n. 72 in data 11 settembre 2013.

La Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche – CIVIT (ora ANAC) in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, con deliberazione n. 75 del 24 ottobre 2013 ha emanato apposite "linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni", con particolare riguardo anche agli adempimenti richiesti agli enti locali.

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

La bozza preliminare del nuovo Codice è stata predisposta dal Direttore Generale dell'Ente, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, i cui recapiti di riferimento sono i seguenti: anticorruzione@pec.provincia.latina.it.

I principali stakeholder di riferimento, quali le organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei consumatori e degli utenti ed altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto della Provincia e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla stessa, sono stati invitati con apposito avviso pubblico di "procedura aperta per l'adozione del codice di comportamento dei dipendenti", datato 06 agosto 2014, a presentare osservazioni e proposte utilizzando il modulo allegato allo stesso avviso. Entro il termine indicato del 26 agosto 2014 non sono pervenute osservazioni o proposte da parte dei soggetti interessati.

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ente ha espresso parere obbligatorio in data 12/09/2014 sul testo di Codice proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione,

attestandone la conformità alla normativa vigente in materia di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il nuovo Codice, una volta approvato dalla Giunta provinciale sarà pubblicato, unitamente alla presente relazione sul sito istituzionale della Provincia, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali" – "Atti generali". Il link alla pagina di pubblicazione sarà inviato all'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo mail: codicicomportamento@anticorruzione.it

STRUTTURA DEL CODICE E MISURE PREVISTE

Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Latina è stato redatto sulla base del Codice generale approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", facendo costante riferimento ai criteri guida fissati nel ***Piano Triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale per la trasparenza e per l'integrità per il triennio 2014-2016***, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 2 del 16 gennaio 2014.

In sostanza, il Codice generale è stato utilizzato quale "telaio" sulla base del quale organizzare il Codice della Provincia. Nell'ambito di tale processo, si è cercato di evitare, per quanto possibile, di riprodurre pedissequamente le norme del Codice generale (come peraltro consigliato nell'ambito delle indicazioni per la strutturazione dei codici delle singole amministrazioni contenute nelle linee guida approvate dalla CIVIT), limitandosi al richiamo, ove pertinente, dei relativi articoli. Così facendo, probabilmente, la lettura e comprensione del testo risultano meno immediati, ma si evitano gli errori e le difficoltà interpretative conseguenti al riporto ed intreccio in un unico testo di norme appartenenti a diversi livelli. Per ovviare comunque alle difficoltà, quantomeno materiali, della consultazione comparata dei due testi, oltre che a richiamare ed evidenziare i singoli articoli del Codice generale, nelle norme finali del Codice della Provincia viene prevista la sua diffusione in formato comprensivo del testo del D.P.R. n. 62/2013.

Il Codice in esame viene dunque ad integrare e specificare le disposizioni del Codice generale, che peraltro si applicano direttamente ed integralmente ai dipendenti della Provincia, come espressamente previsto dagli art. 1 e 2 del D.P.R. n. 62/2013. Le integrazioni e specificazioni apportate rispondono sia all'esigenza di riportare le norme generali nel contesto particolare dell'Ente, sia a quella di prevedere i meccanismi applicativi, di verifica e monitoraggio di cui all'art. 15, comma 6, del citato D.P.R.

In merito al contenuto dei singoli articoli, si evidenzia quanto segue.

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione

Conformemente ai suggerimenti formulati nelle premesse delle linee guida della CIVIT, il primo comma contiene un rinvio ai contenuti del Codice generale e chiarisce il carattere specifico ed integrativo del Codice provinciale.

I successivi commi definiscono la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013. L'ultimo comma definisce le norme del D.P.R. n. 62/2013 e del codice della Provincia quali riferimenti per l'elaborazione dei codici dei soggetti controllati e partecipati.

Art. 2 – Regali, compensi e altre utilità

Introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 4 D.P.R. n. 62/2013. Vengono inoltre precisati i criteri per la valutazione dei casi di cumulo di più regali, compensi o utilità. L'importo di 150,00 euro è indicato quale misura massima del valore economico raggiungibile nell'arco dell'anno.

Il secondo comma individua i soggetti con i quali non è ammesso alcun rapporto di collaborazione ai

sensi dell'art. 4, comma 6, del Codice generale con riguardo alla loro posizione rispetto ai procedimenti dell'ufficio di appartenenza del dipendente interessato.
Tali disposizioni integrano quanto previsto in materia dal Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri Regolamenti vigenti della Provincia di Latina.

Art. 3 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

La norma procedimentalizza le modalità di comunicazione da parte dei dipendenti delle informazioni richieste. Viene ritenuta significativa l'appartenenza ad associazioni od altre organizzazioni con riguardo alla loro posizione rispetto ai provvedimenti emanati dall'ufficio di appartenenza del dipendente interessato. Per i Dirigenti/Responsabili di struttura è prevista la comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 4 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

La norma introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013. Vengono indicati i tempi della comunicazione dei rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che il dipendente abbia avuto negli ultimi tre anni. Per i Dirigenti/Responsabili di struttura è prevista la comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 5– Obbligo di astensione

Come suggerito nell'ambito delle linee guida approvate dall'ANAC con delibera 75/2013, nei casi previsti dagli art. 6, comma 2, e 7 del Codice generale, viene procedimentalizzata la comunicazione dell'astensione e relative motivazioni al Dirigente/Responsabile della struttura di appartenenza, che, ove confermato il dovere di astensione, dispone per l'eventuale affidamento delle attività ad altro dipendente o avoca a se lo svolgimento delle stesse. Quando il dovere di astensione si riferisce ad un Dirigente/Responsabile di struttura, la procedura si attua con le stesse modalità ed è diretta e curata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Art. 6 - Prevenzione della corruzione

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 8 del Codice generale - che obbliga il dipendente a rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione e, in particolare, le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, oltre che a collaborare con il responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le attività che hanno finalità di contrasto del fenomeno – vengono specificate le modalità e l'oggetto delle segnalazioni dei comportamenti irregolari e le misure a tutela dell'anonimato del segnalante.

Art. 7 - Trasparenza e tracciabilità

Il Codice rinvia ai contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prevedendo regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione. I dipendenti devono aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale.

Art. 8 - Comportamento nei rapporti privati

Contiene disposizioni integrative dell'art. 10 del Codice generale individuando i comportamenti non consentiti ai dipendenti nei rapporti privati, in quanto ritenuti lesivi dell'immagine dell'ente.

Art. 9 - Comportamento in servizio

Contiene disposizioni integrative dell'art. 11 del Codice generale, con previsioni puntuali in materia di ripartizione e rispetto dei carichi di lavoro, controlli sul rispetto dell'orario di servizio e sull'utilizzo di permessi e congedi, nonché sul corretto utilizzo dei materiali, attrezzature, servizi, strumentazioni telefoniche e telematiche di proprietà provinciale. I dipendenti in servizio fuori sede non possono accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici esercizi,

uffici e altri luoghi.

Art. 10 - Rapporti con il pubblico

Indica le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo. Prevede termini specifici per la risposta alle comunicazioni degli utenti, nei casi in cui non sia già previsto, soprattutto quando si tratta di comunicazioni che non determinano l'attivazione di procedimenti amministrativi in senso stretto. Il Codice, inoltre, precisa che alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere generalmente con lo stesso mezzo, riportando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile e della esaustività della risposta. per migliorare l'efficacia dell'attività dell'Amministrazione e la sua rispondenza alle esigenze degli utenti.

Art. 11 – Disposizioni particolari per i Dirigenti /Responsabili di Struttura.

Il Codice definisce le modalità di comunicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale e alla dichiarazione annuale dei redditi prevedendo anche un obbligo di aggiornamento. Il Codice prevede inoltre l'obbligo del responsabile di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti. I dipendenti ed i Dirigenti/Responsabili che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto delle disposizioni in esse contenute.

Art. 12 – Vigilanza, monitoraggio e attività formative

In conformità a quanto disposto dall'art. 15 del Codice generale vengono definiti gli ambiti ed i ruoli dei soggetti tenuti alla vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del Codice. Le risultanze delle attività di monitoraggio saranno considerate in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente codice.
Sono previste periodiche attività formative sui contenuti dei codici di comportamento, con obbligo di partecipazione a carico dei dipendenti.

Art. 13 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

Viene precisato che, come previsto dall'art. 16 del Codice generale, la violazione degli obblighi contenuti nel Codice è rilevante dal punto di vista disciplinare. Per la valutazione delle violazioni si rinvia a quanto stabilito dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. E' attribuita al Direttore generale la competenza sull'azione disciplinare nei confronti dei Dirigenti.

Art. 14 - Disposizioni transitorie e di adeguamento

Viene precisato che il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione. I contenuti del codice sono pertanto strettamente collegati al Piano triennale.

Art. 15 - Disposizioni finali

E' garantita la più ampia diffusione del Codice, pubblicato con le stesse modalità del Codice generale e trasmesso agli stessi soggetti destinatari del Codice generale.

Latina,

Il Responsabile della prevenzione della corruzione
Avv. Claudia Di Troia